

Osserva

In fatto

Il G.I.P. del Tribunale di Catania, con provvedimento in data 15.11.2010, in riforma del provvedimento di rigetto del PM, ordinava lo svincolo e il dissequestro delle somme, oggetto di sequestro preventivo, vincolate a titolo di TFR presso la direzione provinciale di Catania dell' Inpdap, spettanti a pari a € 121, 359,24,.

Proponeva ricorso per cassazione il PM presso il Tribunale di Catania ritenendo che nel caso di sequestro per equivalente sia possibile la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato, indipendentemente dalla natura dei beni stessi

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La disciplina di cui al d.p.r. 180/50, trova applicazione generalizzata nel caso di crediti di natura alimentare confluiti nel patrimonio dell'indagato.

Questa Corte ritiene di aderire all'orientamento che ritiene che ai fini del sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente, ex art. 322-ter cod. pen., del controvalore di entità monetarie costituenti il prezzo o il profitto dei reati commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della P.A. di appartenenza, deve riconoscersi valore di regola generale dell'ordinamento processuale al divieto di sequestro, pignoramento e cessione di stipendi e assegni retributivi di dipendenti dello Stato, a cui è assimilabile il TFR, e degli enti pubblici ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 - con il solo limite della sequestrabilità degli stipendi in misura non eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute - stante la riconducibilità degli emolumenti retributivi (nella misura di 4/5) e degli assegni di carattere alimentare (per l'intero) all'area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall'art. 2 Cost. (Sez. 6, Sentenza n. 25168 del 16/04/2008 Cc. (dep. 19/06/2008) Rv. 240572, Sez. 1, Sentenza n. 41905 del 23/09/2009 Cc. (dep. 30/10/2009) Rv. 245049)

Anche la giurisprudenza diversamente orientata ritiene, comunque, che la natura alimentare di tali crediti con il vincolo di impignorabilità sussiste, come nel caso di specie, fino al momento in cui tali somme non confluiscono nel

patrimonio dell'indagato.

Va, conseguentemente rigettato il ricorso del P.M.

PQM

Rigetta il ricorso

Così deliberato in camera di consiglio, il 23.3.2011

L'estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 8 APR 2011
IL CANCELLIERE
Claudia Pransini

